

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Area: AMMORTIZZATORI SOCIALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G15134 **del** 04/11/2022

Proposta n. 45983 **del** 04/11/2022

Oggetto:

Aggiornamento dell'elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità - Art. 34 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

OGGETTO: Aggiornamento dell'elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità - Art. 34 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE

Su proposta dell'Area Ammortizzatori sociali e Interventi a sostegno del reddito;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 04 febbraio 2020, n. 26 *"Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto"* con cui è stato conferito l'incarico in parola all'Avv. Elisabetta Longo;

VISTO l'atto di organizzazione n. G11334 del 22/09/2021 *"Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro"*;

VISTO l'atto di organizzazione n. G14955 del 02/12/2021 *"Assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro"*;

VISTO l'atto di organizzazione n. G04661 del 15/04/2022 *"Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Ammortizzatori Sociali e Interventi a Sostegno del Reddito" della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro", al dott. Francesco COSTANZO"*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 339 del 26 maggio 2022 *"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni."*;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 *"Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione della Direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022"*;

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD);

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTI gli artt. 33, 34 e 34bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare:

- l'art. 33 *“Eccedenze di personale e mobilità collettiva”* che prevede la possibilità di collocare in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità nonché, al comma 8 *“Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”*;
- l'art. 34 *“Gestione del personale in disponibilità”* che prevede:
 - al comma 1 che il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro;
 - al comma 3 *“Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale”*;
 - al comma 3-bis *“Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti”*;
 - al comma 4 *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità*

rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34 -bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata”;

- al comma 6 *“Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti”;*
- l'art. 34bis *“Disposizioni in materia di mobilità del personale”* che stabilisce *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. . La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34”;*

PRESO ATTO che con nota prot. n. 519 del 10/09/2020, acquisita al protocollo regionale al n. 779450 in pari data è pervenuta la comunicazione con cui l'Unione di Comuni “Antica Terra di Lavoro” informava l'Amministrazione regionale circa la sospensione del rapporto di lavoro a decorrere dal 12/08/2020 per n. 4 Istruttori Amministrativi cat. C2 e n. 2 Operai cat. A1;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10918 del 24/09/2020 *“Costituzione Elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità - Art. 34 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* con cui è stato approvato l'Elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità ex art. 34 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G12086 del 19/10/2020, n. G04077 del 14/04/2021, n. G08801 del 02/07/2021, n. G11047 del 19/09/2021 con cui si è provveduto all'aggiornamento del succitato elenco;

TENUTO conto che le unità di personale D.A. E. e T. G., cat. A1, profilo professionale di *“Operaio”* e provenienti dall'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro", sono state iscritte con la succitata determinazione dirigenziale n. G10918 del 24/09/2020 nell'elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità ex art. 34 del D.lgs. n. 165/2001, con decorrenza 12/08/2020 che pertanto la permanenza delle stesse in tale elenco ha raggiunto

il periodo massimo previsto dai citati art. 33 comma 8 e 34 comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (24 mesi);

VISTE le note prot. n. 831733 del 01/09/2022 e prot. 1008771 del 14/10/2022 inviate a mezzo pec da Regione Lazio all'Unione dei Comuni "Antica Terra di Lavoro" e prive di riscontro;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'aggiornamento dell'elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità provvedendo alla cancellazione, con decorrenza 12/08/2022, di D.A. E. e T. G., personale proveniente dall'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro", cat. A1 - profilo professionale di "*Operaio*";

CONSIDERATO che la presente Determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

di aggiornare l'Elenco regionale del personale di amministrazioni pubbliche in disponibilità di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 165/2001, mediante la cancellazione, con decorrenza 12/08/2022, delle unità di personale D.A. E. e T. G., cat. A1, profilo professionale di "Operaio" e provenienti dall'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro" per raggiungimento del periodo massimo previsto dai citati art. 33 comma 8 e 34 comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it al fine di consentirne la massima divulgazione.

Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La Direttrice

Avv. Elisabetta Longo